



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 28 ottobre 2010

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Amedeo Citarella, dal Dott. Giulio Maisano, dal Prof. Avv. Lucio Colantuoni, dal Dott. Andrea Baldanza, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato e dal Dott. Mauro Cicchelli, Componenti aggiunti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante A.I.A.; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 28 Ottobre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(122) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN CHIVU (Calciatore attualmente tesserato con la Società FC Internazionale Milano) E DELLA SOCIETÀ FC INTERNAZIONALE MILANO Spa ▪ (nota N°. 1899/1427pf09-10/SP/blp del 5.10.2010).

Con provvedimento del 5 ottobre 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:

- il Signor Christian Chivu, calciatore attualmente tesserato per la FC Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma 1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo, al termine della finale della TIM CUP, disputata a Roma in data 5.5.2010, rivolto platealmente e ripetutamente gesti volgari ed offensivi all'indirizzo dei tifosi della squadra avversaria.
- la Società Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione di cui all'articolo 4, comma 2 del CGS, per la violazione addebitata al proprio tesserato.

I deferiti hanno depositato una memoria, chiedendo il proscioglimento e riservandosi di svolgere oralmente le proprie difese, nel corso della riunione della Commissione.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Christian Chivu e la Società FC Internazionale Milano Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Christian Chivu e la Società FC Internazionale Milano Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Christian Chivu, sanzione dell'ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 8.000,00 (Euro ottomila/00); (“pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione dell'ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 8.000,00 (Euro ottomila/00)”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *al Sig. Christian Chivu, l'ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00);*
 - *alla Società FC Internazionale Milano Spa, l'ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00);*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

(123) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa) e della SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO Spa - (nota N°. 1975/299pf10-11/SP/blp del 8.10.2010).

Con provvedimento dell'8.10.2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Zamparini Maurizio, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società US Città di Palermo Spa e la Società US Città di Palermo Spa. Il primo, per violazione dell'art. 5, comma 1 del CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni riportate sugli organi di informazione e nei giorni indicati nel deferimento, giudizi e rilievi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, nonché per avere adombrato dubbi sulla imparzialità degli Ufficiali di gara e sulla regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri; la seconda, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2, CGS, per i fatti ascritti al suo Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante.

Il Sig. Zamparini ha fatto pervenire una memoria difensiva.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei deferiti e l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) a carico del Sig. Zamparini Maurizio, nonché dell'ammenda di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) a carico della Società US Città di Palermo Spa.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il deferimento è fondato.

Nei due giorni successivi alla gara di calcio Fiorentina-Palermo del campionato di Serie A del 3.10.2010, i quotidiani "La Gazzetta dello Sport" ed il "Corriere dello Sport – Stadio", le cui copie sono acquisite agli atti del procedimento, hanno pubblicato le dichiarazioni attribuite al Sig. Zamparini Maurizio riportate nell'atto di deferimento.

Successivamente alla pubblicazione della dichiarazione non sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948 N°. 47.

Le dichiarazioni *de quibus*, dunque, provengono inconfutabilmente dal deferito che, con la richiamata memoria difensiva, lungi dal negarle, sostiene unicamente che il soggetto della frase riportata dalla Gazzetta dello Sport - "*stanno tentando di farci perdere la partita*"- fossero gli errori arbitrali, a suo dire responsabili delle sconfitte con il Brescia, con l'Inter e

del tentativo di sconfitta con la Fiorentina, ma di non avere *“mai palesato ombre di complotti o altro”*.

Oggetto delle conversazioni telefoniche sarebbero stati, dunque, gli errori arbitrali.

Le dichiarazioni riportate dai quotidiani, però, escludono espressamente la *“buona fede”* della classe arbitrale (*così non c'è buona fede* - Gazzetta dello Sport - 4.10.10 - pag. 19) e presuppongono la esistenza di *“qualcos'altro”* (*quando ci sono quattro episodi contrari al Palermo in altrettante partite, significa che esiste qualcos'altro* - Corriere dello Sport - Stadio 4.10.10 - pag. 12).

Addebitano ad una precisa volontà persecutoria la causa dei presunti errori (*non ce l'hanno tanto con il Palermo quanto con me che dico sempre la verità. Ho l'impressione che alcune istituzioni siano contro di noi e magari se la prendono con il Sud che sta risorgendo calcisticamente* - Corriere dello Sport - Stadio - 5.10.2010 - pag. 11) e, quindi, tacciano di colpevole parzialità le istituzioni federali, classe arbitrale inclusa.

Rappresentano una grave, immotivata e indimostrata denuncia di presunti poteri in grado di condizionare l'operato dei direttori di gara in generale, non solo di quelli che hanno diretto il Palermo in questa prima fase del campionato, inducendoli a comportamenti che, ove accertati, potrebbero anche configurare ulteriori ipotesi di illecito.

Contengono, in definitiva, giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali in generale, in quanto adombranti dubbi sulla imparzialità degli Ufficiali di gara e sulla regolarità del campionato, di tal guisa travalicando il lecito diritto di critica e costituendo, pertanto, violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS.

Alla affermazione di responsabilità del Sig. Zamparini Maurizio, atteso il rapporto organico che lo lega alla US Città di Palermo Spa, consegue la responsabilità della seconda, giusta quanto previsto dall'art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2, CGS.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, lett. a) - b) - c) e d), CGS, sanzioni eque sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate e, per l'effetto, infligge a Zamparini Maurizio la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) e alla US Città di Palermo la sanzione della ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).

(364) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), COSIMO D'ANGELO (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) - (nota N°. 8920/1520 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

La Procura Federale in data 16 giugno 2010 ha disposto il deferimento di:

- Sigg.ri Rispoli Francesco, Lombardi Antonio e D'Angelo Cosimo per rispondere in merito alla violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera A) paragrafo VII) delle N.O.I.F. in relazione all'art 10, comma 3 del C.G.S e dell'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali.

Preliminarmente si ricapitola in punto di svolgimento della procedura.

A seguito del deferimento, i deferiti avevano fatto pervenire, in data 16.07.2010, atto di costituzione.

Alla riunione del 27.7.2010, il procedimento veniva chiuso e definito in relazione alla posizione del Sig. Rispoli Francesco (inibizione per giorni trenta) e della Società

Salernitana Calcio 1919 Spa (ammenda di Euro 10.000,00) a seguito di patteggiamento ex artt. 23 e 24 C.G.S.

Proseguendo il procedimento per gli altri deferiti - per cui la Procura aveva richiesto la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per ciascuno - la difesa chiedeva l'acquisizione di atti di documentazione attestante la revoca dei poteri di rappresentanza in capo ai Signori Antonio Lombardi e Cosimo D'Angelo, datata 29.4.2010.

La Commissione dato atto ed impregiudicato ogni provvedimento disponeva l'acquisizione della suddetta documentazione in copia, mandando alla segreteria di formulare relativa richiesta alla Lega Nazionale Professionisti circa l'effettiva ricezione di quanto rilevato dalla difesa dei deferiti Lombardi e D'Angelo, nonché di ogni eventuale ulteriore documentazione utile ed opportuna relativa alla posizione dei soggetti deferiti nel periodo di riferimento.

In ottemperanza alla richiesta inoltrata alla Lega di Serie B, veniva acquisita alla presente procedura la comunicazione della Società Salernitana Calcio 1919 Spa - con allegato atto pubblico di revoca - in merito alla revoca dei poteri di rappresentanza in capo ai Signori D'Angelo Cosimo e Lombardi Antonio. Detta comunicazione risultava ricevuta dalla Lega Nazionale Professionisti via fax il 29.4.2010 e tramite corriere il 3.05.2010.

In data 22.10.2010, via fax, i deferiti facevano pervenire atto di Costituzione e difese con cui chiedevano di essere ascoltati e/o rappresentati in udienza.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 2 di inibizione per ciascuno di essi. In particolare, si ritiene che la comunicazione alla competente Lega sia stata ricevuta in data successiva al decorso del termine (protocollo 03 maggio) e che, inoltre, la revoca per atto notarile non sia stata comunicata agli interessati, o comunque non ne sia stata fornita prova.

La difesa dei deferiti osserva che la comunicazione della revoca era intervenuta tempestivamente per via fax in data 29 aprile stessa, come da rapporto di trasmissione in atti, e che gli interessati ne ebbero ampia cognizione per le vie brevi, essendo questione già trattata a livello societario in periodo antecedente.

La difesa comunque si richiama alla memoria del 22.10.2010.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione depositata in giudizio.

Dall'esame della documentazione acquisita alla procedura ed in particolare dalle comunicazioni trasmesse alla Lega Nazionale Professionisti - via fax il 29.04.2010 e via corriere espresso il 3.05.2010 - per lo meno con effetti dalla data del 29.04.2010 (data di comunicazione ex art. 37 N.O.I.F.) i poteri di rappresentanza dei Signori D'Angelo e Lombardi risultano revocati a fini federali avendo peraltro pari data l'atto notarile di revoca poteri.

Le violazioni oggetto di deferimento sanzionano un mancato adempimento che i soggetti aventi la legale rappresentanza della Società avrebbero dovuto effettuare entro il 30.04.2010.

Quindi, al 29.04.2010 - data in cui la revoca della rappresentanza deve essere ritenuta produttiva di effetti a fini federali - i soggetti deferiti Lombardi e D'Angelo avevano già perso - tra l'altro per revoca e non su proprio impulso - i loro poteri e per l'effetto erano venuti meno anche i relativi oneri, obblighi e responsabilità, restando peraltro in Società altri soggetti con poteri rappresentativi a tali fini, e che avrebbero potuto e dovuto provvedere all'adempimento delle disposizioni federali la cui violazione è ora oggetto di procedimento, soggetti che hanno patteggiato la pena nella precedente riunione. Rimane assorbito ogni ulteriore motivo.

Tutto quanto sopra rilevato

P.Q.M.

Si respinge il deferimento e per l'effetto si prosciogliono dai capi ascritti i Signori Antonio Lombardi e Cosimo D'Angelo.

(79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), COSIMO D'ANGELO (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa - (nota N°. 1686/1629pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

Con atto del 9 settembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Francesco Rispoli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
- il Sig. Antonio Lombardi, Presidente e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
- il Sig. Cosimo D'Angelo, Procuratore e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
- la Società Salernitana Calcio 1919 Spa,

per rispondere:

► i primi tre della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera A) paragrafo VIII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato il prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, come prescritto dalle norme federali in materia.

► la Società Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dai difensori del Sig. Francesco Rispoli e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Rispoli e la Società Salernitana Calcio 1919 Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Francesco Rispoli, sanzione dell'inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 20 (venti); pena base per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la

scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Francesco Rispoli;*
- *ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento proseguiva per gli altri deferiti.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha chiesto la sanzione dell'inibizione di giorni 45 (quarantacinque) ciascuno, per i Signori Antonio Lombardi e Cosimo D'Angelo. In particolare si sostiene che la procura originaria di conferimento dei poteri (in atti) risulta assolutamente ampia e riguardante ogni e qualsiasi rapporto ed adempimento in ambito sportivo; e ciò risulterebbe anche dalla sottoscrizione della Clausola compromissoria (anch'essa in atti).

La difesa dei deferiti rammostra e chiede l'acquisizione in atti di nota della Società Salernitana, per raccomandata a mano, datata 18 marzo 2010, con relativo estratto del libro protocollo in uscita della Società, da cui risulterebbe che la revoca di poteri specifici e riguardanti proprio gli adempimenti fiscali e relative comunicazioni sarebbe intervenuta in tale data, comunicazione che risulterebbe firmata per ricezione dal Lombardi in data 19 marzo e dal D'Angelo in data 18 marzo stessa. La difesa si richiama comunque alla memoria del 22.10.2010.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione depositata in giudizio.

Dall'esame della documentazione acquisita alla procedura ed in particolare dalle comunicazioni trasmesse alla Lega Nazionale Professionisti - via fax il 29.04.2010 e via corriere espresso il 3.05.2010 – con effetti dalla data del 29.04.2010 (data di comunicazione ex art. 37 N.O.I.F.) i poteri di rappresentanza dei Signori D'Angelo e Lombardi risultano revocati a fini federali solo da tale data, avendo peraltro pari data l'atto notarile di revoca poteri.

Tuttavia, le violazioni oggetto di deferimento sanzionano un mancato adempimento che i soggetti aventi la legale rappresentanza della Società avrebbero dovuto effettuare entro il 31.03.2010.

A nulla rilevano le note di revoca dei poteri datate 18 marzo e di cui sopra, che non hanno valenza ai fini federali ma – caso mai - solo a fini interni, non essendo state in alcun modo comunicate alle competenti sedi né aventi data certa.

Nel merito, risulta accertato dalla documentazione in atti – nota CO.VI.SOC n. 1160.04/GC/cc del 24 maggio 2010 - e non contestato che la Salernitana Calcio 1919 Spa non ha depositato entro il termine del 31.03.2010, il prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della produzione/Debiti Finanziari, calcolato su base della relazione semestrale al 31.12.09 come prescritto dalle norme federali in materia.

Quindi, al 29.04.2010, data in cui la revoca della rappresentanza deve essere ritenuta produttiva di effetti a fini federali, la violazione contestata ai soggetti deferiti, Signori Lombardi e D'Angelo era già stata compiuta e consumata il 31.03.2010 quando ancora questi avevano la rappresentanza della Società e su essi gravavano gli oneri, obblighi e responsabilità relative.

Tutto quanto sopra rilevato

P.Q.M.

Si accoglie il deferimento e per l'effetto si infligge la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione per ciascuno dei soggetti deferiti Signori Antonio Lombardi e Cosimo D'Angelo.

(80) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), COSIMO D'ANGELO (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa - (nota N°. 1287/1621pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

Con atto del 9 settembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Francesco Rispoli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
- il Sig. Antonio Lombardi, Presidente e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
- il Sig. Cosimo D'Angelo, Procuratore e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa;
- la Società Salernitana Calcio 1919 Spa,

per rispondere:

► i primi tre della violazione prevista e punita dall'art. 85 lettera A) paragrafo II), punto 1), lettera d) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato la relazione contenente il giudizio della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009 come prescritto dalla normativa federale;

► la Società Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dai difensori del Sig. Francesco Rispoli e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Rispoli e la Società Salernitana Calcio 1919 Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Francesco Rispoli, sanzione dell'inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 20 (venti); pena base per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/ 00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la

scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Francesco Rispoli;*
- *ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento proseguiva per gli altri deferiti.

All'odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha chiesto la sanzione dell'inibizione di giorni 45 (quarantacinque) ciascuno, per i Signori Antonio Lombardi e Cosimo D'Angelo. In particolare si sostiene che la procura originaria di conferimento dei poteri (in atti) risulta assolutamente ampia e riguardante ogni e qualsiasi rapporto ed adempimento in ambito sportivo; e ciò risulterebbe anche dalla sottoscrizione della Clausola compromissoria (anch'essa in atti).

La difesa dei deferiti rammostra e chiede l'acquisizione in atti di nota della società Salernitana, per raccomandata a mano, datata 18 marzo 2010, con relativo estratto del libro protocollo in uscita della società, da cui risulterebbe che la revoca di poteri specifici e riguardanti proprio gli adempimenti fiscali e relative comunicazioni sarebbe intervenuta in tale data, comunicazione che risulterebbe firmata per ricezione dal Lombardi in data 19 marzo e dal D'Angelo in data 18 marzo stessa. La difesa si richiama comunque alla memoria del 22.10.2010.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione depositata in giudizio.

Dall'esame della documentazione acquisita alla procedura ed in particolare dalle comunicazioni trasmesse alla Lega Naz. Professionisti - via fax il 29.04.2010 e via corriere espresso il 3.05.2010 – con effetti dalla data del 29.04.2010 (data di comunicazione ex art. 37 N.O.I.F.) i poteri di rappresentanza dei Signori D'Angelo e Lombardi risultano revocati a fini federali solo da tale data, avendo peraltro pari data l'atto notarile relativo l'atto notarile di revoca.

Tuttavia, le violazioni oggetto di deferimento sanzionano un mancato adempimento che i soggetti aventi la legale rappresentanza della società avrebbero dovuto effettuare entro il 31.03.2010.

A nulla rilevano le note di revoca dei poteri datate 18 marzo e di cui sopra, che non hanno valenza ai fini federali ma –caso mai- solo a fini interni, non essendo state in alcun modo comunicate alle competenti sedi.

Risulta infatti accertato dalla documentazione in atti – nota CO.VI.SOC n. 1159.04/GC/cc del maggio 2010 - e non contestato che la Salernitana Calcio 1919 S.p.a. non ha depositato la relazione della società di revisione sulla “semestrale” entro il 31.03.2010.

Quindi, al 29.04.2010, data in cui la revoca della rappresentanza deve essere ritenuta produttiva di effetti a fini federali, la violazione contestata ai soggetti deferiti, Signori Lombardi e D'Angelo era già stata compiuta e consumata il 31.03.2010 quando ancora questi avevano la rappresentanza della società e su essi gravavano i relativi oneri, obblighi e responsabilità conseguenti.

Tutto quanto sopra rilevato

P.Q.M.

Si accoglie il deferimento e per l'effetto si infligge la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione per ciascuno dei soggetti deferiti Signori Antonio Lombardi e Cosimo D'Angelo.